

9.13/19

**ECC.MO TRIBUNALE DI LAGONEGRO – IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE-
-IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO-
RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.**

per

- la Prof. **Lombardo Genoveffa**, nata a Nocera Inferiore il 17.07.1971 (CF: LMBGVF71L57F912J), residente in Castel San Giorgio (SA), alla Via Guerrasio Luigi n. 142, rappresentata e difesa – giusta procura alla lite rilasciata in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c. introduttivo del procedimento recante n.1713/2018 r.g.l., valevole anche per la fase del reclamo - dagli avv.ti Gaetano Paolino (C.F: PLNGTN55A22B644S) e Monica Ferraioli (C.F.:FRRMNC83P56I422L) con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla Piazza Sant'Agostino n. 29, procuratori che dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax. n. 089721603 ed agli indirizzi di posta elettronica certificata: avvgaetanopaolino@pec.ordineforense.salerno.it ed monicaferraioli@pec.it,

- reclamante-

contro

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, cod. fis: 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale Trastevere, 76,
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Ambito Territoriale di Campobasso, cod. fis.: 92024670702, in persona del legale rapp.te, Direttore Generale p.t., con sede in Campobasso, via Garibaldi, 25,
- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Ambito Territoriale di Campobasso, – Ufficio III -, cod. fis.: 80002500702, in persona del legale rapp.te, Direttore Generale p.t., con sede in Campobasso, via Garibaldi, 25 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Potenza, corso XVIII Agosto 1860, 46,

-reclamati-

e nei confronti

di tutti i docenti della classe di concorso A047 –SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE- risultanti inseriti nella relativa graduatoria di trasferimento per la Scuola Secondaria di II Grado, che sarebbero pregiudicati (in termini di posizione di graduatoria) per effetto dell'accoglimento del presente ricorso,

- contro-interessati e potenziali reclamati -



B) per ottenere,

il riconoscimento e/o la qualificazione "di diritto" e non "di fatto" del servizio prestato dalla Prof.ssa Lombardo Genoveffa presso l'Istituto paritario "Sandro Pertini" di Nocera Inferiore in qualità di docente di matematica nell'anno scolastico 2004/2005, per il periodo dal 06/09/2004 al 12/03/2005, per un totale di ore n. 21, nonché per il servizio prestato presso l'I.T.C. Paritario "Luigi Pirandello" nei seguenti anni scolastici:

- 2006-2007, periodo di servizio dal 09.10.06 al 26.04.07, per un totale di ore n. 17;
- 2007-2008, periodo di servizio dal 01.09.07 al 31.03.08, per un totale di ore n. 16;
- 2009-2010, periodo di servizio dal 01.09.09 al 21.04.10, per un totale di ore n. 11;
- 2010-2011, periodo di servizio dal 17.09.10 al 30.09.10, per un totale di ore n.08;
- 2010-2011, periodo di servizio dal 17.09.10 al 30.09.10, per un totale di ore n. 09;
- 2010-2011, periodo di servizio dal 15.02.11 al 16.05.11, per un totale di ore n.18;

anni scolastici rilevanti ai fini del raggiungimento dei 6 anni di servizio pre-ruolo prestato nelle suddette scuole paritarie e necessari per l'assegnazione di un punteggio ai fini della ricostruzione di carriera, nonché della richiesta di mobilità per l' a.s. 2018/2019, riconoscendo alla ricorrente, anziché un punteggio per un totale di 36 punti, esclusivamente per gli anni di servizio in ruolo, un punteggio di 72 punti, punteggio correttivo e comprensivo dei 36 punti derivanti dai 6 anni di insegnamento pre-ruolo.

Dati di fatto

1. Con ordinanza ministeriale n. 207 del 09 marzo 2018 (All.1) il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2018/2019. Le disposizioni in essa contenute stabiliscono le modalità di applicazione delle disposizioni del C.C.N.I. 2017, come prorogato nell'anno 2018 (All.2), fissando le modalità ed i termini di presentazione delle domande nonché i requisiti che i partecipanti avrebbero dovuto possedere in uno ai criteri di attribuzione dei punteggi ai fini della predisposizione delle relative graduatorie.
2. La Prof.ssa Lombardo Genoveffa, docente con contratto a tempo indeterminato nella Scuola di II grado, classe di concorso A047 -scienze matematiche applicate-, titolare nell'Ambito Territoriale di Campobasso ed in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "L. Da Vinci" di Sapri (SA) (All.3), ha partecipato alla procedura di mobilità, inoltrando nei termini la domanda (All. 4), nella quale ha indicato un'anzianità complessiva di servizio pre-ruolo pari ad anni 6, esplicitando alla voce "esigenze di famiglia" la presenza di un figlio di età minore di anni 6, e di un altro figlio di età superiore ai sei anni, ma non superiore ai 18. La Prof.ssa ha,



altresì, indicato come sedi di preferenza in ordine: Campania Ambito 0025 (Provincia di Salerno), Campania Ambito 0026 (Provincia di Salerno), Campania Ambito 0027 (Provincia di Salerno), Provincia di Salerno, Campania Ambito 0020 (Provincia Na), Campania Ambito 0021 (Provincia Na), Campania Ambito 0019 (Provincia Na), Campania Ambito 0018 (Provincia Na), Campania Ambito 0001 (Provincia Av), Campania Ambito 0012 (Provincia Na), Campania Ambito 0013 (Provincia Na), Campania Ambito 0014 (Provincia Na), Provincia Napoli, Campania Ambito 0007 (Provincia Ce).

3. In particolare deve essere rilevato, fin da subito, che - come si evince dalla domanda di mobilità - la ricorrente aveva indicato di avere un totale di n. 6 anni di servizio pre-ruolo, maturati presso gli Istituti "Sandro Pertini" e I.T.C. Paritario "Luigi Pirandello", entrambi con sede a Nocera Inferiore, per un totale di 36 punti valutabili ai fini della richiesta di mobilità. (All. 5- certificati di servizio) Tale computo si ricava, atteso che gli anni di servizio resi dalla ricorrente negli istituti paritari sono pari a 6. Pertanto, applicando una semplice formula matematica, 6×6 , il punteggio pre-ruolo per l'anno 2017/2018 doveva essere così determinato: PUNTI 36. - N.B.: il CCNI 2017/2018, così come prorogato, attribuisce 6 punti per ogni anno di pre-ruolo -.
4. Sennonchè, a seguito di un'istruttoria a dir poco carente e grossolana, con comunicazione del 13/06/18, (All. 6), l'Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso ha erroneamente attribuito alla Prof.ssa Lombardo n. 0 (zero) anni di servizio pre-ruolo, predeterminando un ingiusto danno a carico della ricorrente, riconoscendole esclusivamente gli anni di servizio in ruolo, per un totale di 36 punti, anziché 72, punteggio correttivo e comprensivo dei 36 punti derivanti dai 6 anni di insegnamento pre-ruolo. Detta illegittima attività ha cagionato ulteriori ingiusti danni a carico della ricorrente anche rispetto alle graduatorie di mobilità previste all'esito delle nuove procedure bandite per gli aa.ss. 2018-2019 con decreto ministeriale n. 2017 del 09.03.2018.
5. Conseguentemente, con pec del 19/06/2018, la Prof.ssa Lombardo si è vista costretta a presentare reclamo avverso l'errata attribuzione del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato, pari a anni n. 0 (zero) attribuiti, anziché 36 (trentasei), rinviando a quanto da lei espressamente indicato e documentato nell'allegato "D" della domanda di mobilità. (All. 7).
6. Sennonchè, con nota del 13/06/2018, a firma della dirigente Marialuisa Forte, dell'Ufficio Scolastico regionale Molise -Ambito Territoriale di campobasso - Ufficio III - l'Amministrazione scolastica ha respinto il gravame in quanto <<stante il disposto di cui alla NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II

GRADO ED ARTISICA E DEL PERSONALE EDUCATIVO, annesse al C.C.N.I. -Accordo Ponte- concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, sottoscritto in data 11 aprile 2017, che espressamente prevede: *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera."*>>(All.8).

Gli atti impugnati sono illegittimi e devono essere disapplicati/riformati e/ o annullati - eventualmente anche inaudita altera parte - per i seguenti

MOTIVI

- FUMUS BONI IURIS -

D)

<<VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (L. n. 62/2000; D.L.n. 255/2001 del 3 luglio 2001, conv. in legge del 2 agosto 2001), art. 2, comma 2, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA I LAVORATORI DI CUI ALL'ART. ART. 45, COMMA 2 D.LGS.N. 165/01, DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

Preliminarmente deve essere rilevato che l'attribuzione alla ricorrente del minor punteggio di spettanza in contestazione è frutto dell'evidente violazione e/o falsa applicazione della legge nazionale (L. 10 marzo 2000, n. 62), che prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico: *"il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"*.

La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione dell' offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, N. 2517).

Pertanto, se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli art. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche.



Difatti, in ossequio a tali principi costituzionali, le tabelle di valutazione dei concorsi di merito del personale docente prevedono, giustamente, l'attribuzione di pari punteggio al servizio svolto nelle scuole statali ed a quello prestato nelle paritarie di ogni ordine e grado.

Di contro, irrazionalmente, dopo l'immissione in ruolo della parte docente, il MIUR, con il CCNI 206/2017, in modo illogico ed in eccesso di potere oltre che di ogni congrua motivazione, ha arbitrariamente deciso che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai della ricostruzione della carriera e della domanda di mobilità.

Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di esistere e in ogni caso sia illegittimo ed illogico tale distinguo tra le scuole statali e paritarie.

A sostegno di tali tesi, soccorre anche il D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. con Legge del 2 agosto 2001) che all'art. 2, comma 2, dispone testualmente: "i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali."

E non potrebbe essere diversamente, in quanto la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (art. 3 e 36 Cost.) nonché del connesso principio di parità e non discriminazione tra i lavoratori di cui all'art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 165/01.

A riprova della fondatezza delle argomentazioni che precedono, si richiamano le numerose pronunce dei Tribunali di tutta Italia che riconoscono la completa equiparazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e statali. Anche il Tribunale di Potenza si è pronunciato in tal senso, con decreto emesso in sede di reclamo, depositato il 23 febbraio scorso (n. cronol. 2342/2018, RG n. 2442/17) (All.9), in cui si afferma che il servizio di insegnamento nelle scuole paritarie va valutato allo stesso modo del servizio prestato nelle scuole statali.

Ancora, sempre il Tribunale di Potenza, torna sulla questione, e con sentenza n. 515/18, si sofferma sul contrasto del CCNI alla normativa Europea (direttiva 1999/70/CE), la quale nella clausola 4 al punto 1 stabilisce il principio di non discriminazione tra i lavoratori, disponendo il ricalcolo del punteggio da parte del MIUR per la mobilità 2018/2019.

Anche il Tribunale di Napoli, con Ordinanza ex art. 700 c.p.c., R.G. n. 12166/18, ha precisato che "il sistema normativo così delineato introduce un principio generale alla stregua del quale affermare l'equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali." Nella suddetta ordinanza, l'On. Giudice ha evidenziato inoltre che: "come rilevato anche in altre pronunce di questo Tribunale (vedi ordinanza collegiale in sede di reclamo del

5.9.2017), non può non considerarsi che la fase della mobilità è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo (cfr. art.1, comma 108, della legge 107/2015). Se, dunque, l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità" (ex multis: Tribunale di Milano, sent. N. 66/2017, Rg 9743/16; Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168;...).

II)

VIOLAZIONI DISPOSIZIONI COMUNITARIE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE (DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO)

Il concetto di equiparazione tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria presenta una forte radice normativa anche nei principi comunitari così come interpretati dalla Corte di Giustizia EU. Orbene, non riconoscere alla ricorrente l'anzianità maturata nel periodo pre-ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento, e come tale contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia, essendo stata adottata in assenza di ragioni oggettive.

La Corte ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive "dev'essere intesa nel senso che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria" (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58). Pronunce della curia europea e sovrapponibili perfettamente al caso de quo.

Il MIUR, con l'interpretazione resa nella recente mobilità, ha attuato una palese discriminazione tra il periodo di servizio pre-ruolo reso nelle scuole paritarie e quello prestato nelle scuole statali.

Copiosa al riguardo è anche la giurisprudenza nazionale.

Il Tribunale di Roma, con sentenze n. 2652 e 2561 del 16/03/17, ha riconosciuto il diritto di un docente al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre-ruolo nella scuola paritaria. Conformemente, il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 16877/2016, ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria, prevedendo espressamente: "il diritto del ricorrente alla valutazione, nella



graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note Comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente."

III)

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 124/99 - ERRATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AI FINI DELLA MOBILITA' - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO, GENERALE ED INDEROGABILE, DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MOBILITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART. 97 COST.) OLTRE CHE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. N. 107/2015, DELL'ART. 6 CCNL MOBILITA' SCUOLA DEL 08/04/2016, NONCHE' DELL'ART. 28, COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994 - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA' ED INIQUITA'.

La procedura di mobilità adottata dal MIUR è affetta da eccesso di potere per manifesta illogicità e palese iniquità, in quanto viola palesemente le disposizioni di cui alla L. 124/99, le quali hanno introdotto nell'ordinamento giuridico una regolamentazione in forza della quale la collocazione nelle graduatorie del personale docente deve avvenire esclusivamente in base al miglior punteggio (titoli e servizio) vantato da ciascun docente. Criterio " del maggior punteggio" ribadito anche in più occasioni dal TAR Lazio (cfr. Sentenza n. 2199/2001), nonché dalla recente giurisprudenza di merito.

Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità 2018, inviando correttamente la domanda entro il termine del 26 aprile scorso, così come si evince dall'atto allegato al presente ricorso (All.4)

Pertanto, la domanda di mobilità della ricorrente andava valutata e deve essere valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione, oltre che dell'art.1, comma 108, l. n. 107/2015, dell'art. 6 ccnl mobilità scuola del 08/04/2016, e dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, ed una scrupolosa valutazione dei titoli di servizio (cfr. Certificati di servizio all.5).

La ricorrente, come documentato in atti, avrebbe avuto diritto ad un punteggio elevatissimo, pari a punti 72, e non a soli punti 36 , come erroneamente attribuitole dal Miur, da qui l'errata

applicazione delle norme contrattuali sulla mobilità, che ha comportato un errato inserimento nella graduatoria ed una illegittima assegnazione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Medio tempore, si impone l'adozione di una misura cautelare che consenta a parte ricorrente di ottenere il riconoscimento del punteggio relativo agli anni svolti presso la scuola paritaria e, conseguentemente, ottenere la giusta assegnazione di sede in virtù del corretto punteggio attribuito.

PERICULUM IN MORA

Nel caso di specie, il pregiudizio è imminente in quanto le liste dei movimenti di mobilità sono stati già pubblicati (10 luglio 2018) , così come stabilito dall' Ordinanza Ministeriale allegata, e le operazioni di mobilità si concluderanno a settembre 2018.

L'imminenza del danno è, quindi, chiaramente documentata. E' chiaro che in difetto della corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente verrebbe irrimediabilmente compromessa la sua possibilità di concorrere a parità di condizioni con i colleghi che hanno svolto il pre-ruolo presso le scuole statali. Il nuovo anno scolastico avrà inizio tra poco più di un mese, e la ricorrente, non potendo computare il punteggio effettivamente maturato, è stata scavalcata nella lista di mobilità da un numero ampissimo di docenti che presentano un pacchetto professionale e curriculare inferiore, con conseguente **grave danno professionale**.

Il pregiudizio è concreto ed attuale, atteso che la ricorrente, titolare di un punteggio **pari a 72 punti**, ha partecipato al piano straordinario di mobilità a.s. 2018/2019, ritenendo di poter ottenere una sede logisticamente più vicina al Comune di residenza, ma perderebbe tale opportunità proprio per l'omessa valutazione del punteggio maturato negli anni pre-ruolo presso gli istituti paritari. Vi è di più, **il pregiudizio prodotto e che continua a prodursi in danno alla ricorrente è altresì irreparabile**, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post). Numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *pregiudizi di vita familiare e di relazione non risarcibili per equivalente*, tra questi anche un provvedimento del Tribunale di Palermo, n. cronol. 47297/2016 , RG 1093/16 .

Come emerge dagli atti che si versano in giudizio, la ricorrente è madre di 4 figli, di cui 2 minori, e l'avvicinamento al luogo di residenza le consentirebbe di accudire la giovane prole in maniera ottimale tenuto conto che, diversamente, la docente sarebbe costretta a viaggiare quotidianamente, percorrendo centinaia di chilometri e sottraendo così la migliore assistenza ai figli minori.



Si rileva, inoltre, che la ricorrente è titolare dei confronti dello zio Mazzariello Vincenzo di un rapporto di convivenza e assistenza continuativa espressa e formalizzata nelle modalità di cui alla L.104/92 (All.10) L'avvicinamento nelle menzionate sedi, perfino a poche decine di chilometri anche dall'abitazione dello zio, consentirebbero la migliore tutela, anche assistenziale, all'infermo, evitando l'utilizzo dell'istituto dei permessi periodici per l'assistenza.

Deve, quindi, ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali non suscettibili di reintegrazione ex post. Difatti, le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente **nell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico 2018/2019.** In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto, come ripetutamente detto già prodottasi dalla pubblicazione della lista dei movimenti.

E', pertanto, proficuamente esperibile il giudizio ex art. 700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta **già verificatasi,** da intendersi quale pericolo per la ricorrente di subire gravi danni in tempi brevi, ma anche quale pericolo, nelle more del giudizio, di essere impedita all'esercizio ed al godimento del diritto. Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa. Nel caso di specie, dunque, è chiaro ed evidente che il *periculum* in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che la docente sta già subendo, posto che l'Amministrazione scolastica, nonostante formale reclamo, non ha corretto il proprio operato. Ed è altresì evidente, che la legittima assegnazione della sede in relazione al reale punteggio maturato va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altresì, una situazione lesiva irreversibile in quanto il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dall'avvicinarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso proposto dalla Prof.ssa Lombardo Genoveffa - **previa concessione di idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte,** o in subordine previa comparizione delle parti - così provvedere nei confronti dei resistenti:

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, cod. fis: 80185250588, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale Trastevere, 76,
- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Ambito Territoriale di Campobasso**, cod. fis.: 92024670702, in persona del legale rapp.te, Direttore Generale p.t., con sede in Campobasso, via Garibaldi, 25,

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - l'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Ambito Territoriale di Campobasso, - Ufficio III -, cod. fis.: 80002500702, in persona del legale rapp.te, Direttore Generale p.t., con sede in Campobasso, via Garibaldi, 25,**
e voler così disporre nei confronti di essi resistenti :

a - accertare e dichiarare l'illegittimità della comunicazione dell'esito della valutazione della domanda di trasferimento per la scuola secondaria di II grado, anno scolastico: 2018/2019 del 13.06.2018 a firma del Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Campobasso, nella parte in cui, alla Prof. Lombardo Genoveffa, in luogo dei n. 6 anni di servizio pre-ruolo di spettanza - che le avrebbero consentito di totalizzare un punteggio totale di n. 36 punti valutabili ai fini della richiesta di mobilità- è stato erroneamente attribuito e - per l'effetto - disporre l'attribuzione alla ricorrente dei n. 36 punti di servizio di spettanza, derivanti dal servizio pre-ruolo prestato e documentato, ovvero del punteggio complessivo di 72 punti;

b - accertare e dichiarare l'illegittimità della nota di risposta a firma della Dirigente Marialuisa Forte dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise Ambito Territoriale di Campobasso, del 13/06/2018 nella parte in cui si afferma che " il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" e - per l'effetto - disporre la qualificazione "di diritto" e non "di fatto" del servizio pre-ruolo prestato dalla Prof.ssa Lombardo;

c - accertare e dichiarare l'illegittimità delle " Note Comuni" allegate al C.C.N.I. per la mobilità del personale docente, a.s. 2016/2017, così come prorogato, nella parte in cui prevede che: " il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera" e di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale;

d - accertare, dichiarare, disporre e ordinare al Ministero convenuto e/o agli Uffici periferici convenuti il riconoscimento e/o la qualificazione "di diritto" e non "di fatto" del servizio prestato dalla Prof.ssa Lombardo Genoveffa presso gli Istituti paritari "Sandro Pertini" e l'I.T.C. Paritario "Luigi Pirandello", riconoscendo alla ricorrente, anziché un punteggio per un totale di 36 punti, esclusivamente per gli anni di servizio in ruolo, un punteggio di 72 punti, punteggio correttivo e comprensivo dei 36 punti derivanti dai 6 anni di insegnamento pre-ruolo;

e - disporre le fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, cap e iva, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.



d
ii

At
h
M
s
1
r

- At
h
M
s
1
r

At
h
M
s
1
r

At
h
M
s
1
r

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

definito il sub procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. n. 1713/2018 r.g.l. ritenendola errata e ingiusta per i seguenti

MOTIVI DEL RECLAMO

I

-FUMUS BONI IURIS-

A sostegno del requisito del fumus boni iuris, per brevità di discorso, si richiamano le ragioni, su base legislativa e giurisprudenziale, esposte nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e innanzi riportate.

Nella comparsa di costituzione e risposta l'Avvocatura richiama una mera nota 4 del CCNI, che a sua volta richiama gli artt. 485 e 290 del T.U. del 1994, a sostegno della tesi che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutato nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali ai diversi fini della ricostruzione della carriera.

A totale confutazione si osserva (come da ricorso ex art. 700 c.p.c.) che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione non abbia ragione di esistere e in ogni caso sia illegittimo ed illogico tale distinguo tra le scuole statali e paritarie.

A sostegno di tali tesi, soccorre anche il D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (conv. con Legge del 2 agosto 2001) che all'art. 2, comma 2, dispone testualmente: "*i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.*"

Inoltre si osserva che il CCNI, peraltro con una nota annessa, come ogni contratto collettivo (al pari di quello individuale), in quanto manifestazione di autonomia privata, deve ritenersi gerarchicamente subordinato alla legge, sia ordinaria e sia di rango europeo e di rango costituzionale richiamate nel ricorso del sub procedimento e alle quali si ci riporta.

Per il resto ci si riporta a quanto ampiamente motivato nel ricorso introduttivo.

II

PERICULUM IN MORA

Per brevità di discorso si ci riporta a quanto ampiamente dedotto ed allegato nel ricorso ex art. 700 c.p.c.

Preliminarmente, a condivisione del principio espresso dal primo Giudice, si riporta:

-Tribunale Cassino Sez. lavoro, 27/05/2016 : Poiché l'art. 700 c.p.c. ha la funzione di garantire la fruttuosità dell'azione di merito, ovvero dell'azione ordinaria, è preliminare che il giudice proceda ad una valutazione, seppur sommaria del fumus boni iuris. Per quanto attiene al c.d. periculum in mora, va sottolineato che esso deve essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto della circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che possono determinare l'insoddisfazione del diritto. Il predetto requisito non può che consistere in un pericolo attuale, che trovi il proprio substrato nella realtà, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, non essendo possibile concedere un



provvedimento d'urgenza soltanto sulla base di valutazioni soggettive del postulante (vani timoris, iusta excusatio non est). In buona sostanza, il \odot periculum non può che consistere in un'indagine di fatto, tanto che la stessa si sottrae al sindacato di legittimità, circa l'urgenza di ottenere il provvedimento e circa la prova di tale urgenza.

Imminenza del danno reale e concreto

Epperò, l'imminenza del danno prospettato in ricorso, non riconosciuta dal primo Giudice, è del tutto evidente in quanto le liste dei movimenti di mobilità sono stati già pubblicati (10 luglio 2018), così come stabilito dall' Ordinanza Ministeriale allegata, e le operazioni di mobilità hanno conclusione a settembre 2018.

L'imminenza del danno concreto e reale è, quindi, chiaramente documentata nel ricorso ex art. 700. E' chiaro che in difetto della corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente verrebbe irrimediabilmente compromessa la sua possibilità di concorrere a parità di condizioni con i colleghi che hanno svolto il pre-ruolo presso le scuole statali. Per il nuovo anno scolastico la ricorrente, non potendo computare il punteggio effettivamente maturato, è stata scavalcata nella lista di mobilità da un numero ampissimo di docenti che presentano un pacchetto professionale e curriculare inferiore.

L'imminenza del danno ha tale evidente e pregnante sussistenza, che la ricorrente, pure con punteggio superiore (punti 72), non ha avuto l'assegnazione della sede richiesta ed attualmente in servizio a Campobasso, mentre l'assegnazione richiesta è stata attribuita ad altri aspiranti con punteggio minore, come risulta dagli allegati documenti: certificato di servizio della ricorrente a Campobasso per l'anno scolastico in corso 2018/2019 e allegata tabella dei trasferimenti predisposti per la stessa.

Il pregiudizio è concreto ed attuale (e non "del tutto ipotetico e astratto", come indicato in ordinanza), atteso che la ricorrente, titolare di un punteggio **pari a 72 punti**, ha partecipato al piano straordinario di mobilità a.s. 2018/2019, ritenendo di poter ottenere una sede logisticamente più vicina al Comune di residenza, ma perderebbe tale opportunità proprio per l'omessa valutazione del punteggio maturato negli anni pre-ruolo presso gli istituti paritari.

Il pregiudizio è così imminente, concreto e reale al punto che la ricorrente, per difetto della tutela cautelare richiesta, dall'1.9.2018 ha dovuto assumere servizio e trasferirsi a Campobasso, come si dimostra con l'allegata dichiarazione di responsabilità di assunzione in servizio e comunicazione dati personali.

Di contro i docenti della stessa classe di concorso, Scienze Matematiche Applicate, in graduatoria con punteggi inferiori a quello della ricorrente hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale nello stesso ambito di destinazione prescelto della ricorrente, come si dimostra con l'allegata tabella dei trasferimenti operati, nella quale risultano di avere

ottenuto il trasferimento i docenti Alioto Paolo con punteggio 39,5, Cimmino Virginia con punteggio 57, Meo Immacolata con punteggio 64, Nardiello Antonio con punteggio 58, Picarelli Vincenzo con punteggio 69, Ranieri Francesco con punteggio 42.

Irreparabilità del danno.

Sul punto si ci riporta a quanto dedotto nel ricorso ex art. 700 c.p.c.

Si osserva che vi è consolidata, risalente ed unanime giurisprudenza che nel diverso caso di illegittimo trasferimento del lavoratore, paragonabile al caso di specie in cui la ricorrente ha subito un illegittimo spostamento di sede lavorativa (avendo diritto alla sede di lavoro nell'ambito della provincia di Salerno e non a Campobasso ove è stata costretta a trasferirsi a prestare lavoro), si è in presenza di danno irreparabile. Ex multis:

-Tribunale Roma Sez. lavoro Ord., 20/01/2011 : **L'irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenti instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore;**

-Tribunale Roma, 26/01/2000 : **In caso di trasferimento, sussiste il "periculum in mora", necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente.;**

-Pretura Parma, 15/03/1999 : Nel caso di trasferimento del lavoratore, è esperibile il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.; in tal caso, ai fini della configurabilità del "periculum in mora" previsto da tale norma deve attribuirsi rilevanza decisiva alla necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro.

Peraltro, nel caso che ci occupa si è in presenza di un quid pluris di danno irreparabile in quanto la ricorrente è titolare dei confronti dello zio Mazzariello Vincenzo di un rapporto di convivenza e assistenza continuativa espressa e formalizzata nelle modalità di cui alla L.104/92 (All.10). L'avvicinamento nelle menzionate sedi, nel luogo del domicilio o a poche decine di chilometri anche dall'abitazione dello zio, consentirebbero la migliore tutela, anche assistenziale, all'infermo, evitando l'utilizzo dell'istituto dei permessi periodici per l'assistenza. Si riporta:

-Pretura Roma, 31/05/1997 : **In caso di illegittimo trasferimento di lavoratore che assiste un parente portatore di handicap con lui convivente sussiste il "periculum in mora" che legittima la sospensione del trasferimento, con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., dovendosi evitare la traumatica e dannosa rottura di una convivenza che il legislatore ha inteso tutelare.**

Inoltre si precisa, in riferimento alla impossibilità di accudire la giovane prole in modo ottimale e di poter provvedere al parente con handicap assistito, che la ricorrente, avendo chiesto l'assegnazione di sede nell'ambito della provincia di Salerno, la ricorrente potrebbe anche ottenere l'assegnazione nel luogo di suo domicilio o sede viciniora e non necessariamente la sede di Sapri (la sola valutata



nell'Ordinanza), posta all'estremità della provincia, con ottimazione dei suoi rapporti sociali, familiari e assistenziali, dai quali verrebbe sradicata nelle more di un giudizio ordinario.

CONCLUSIONI

Voglia l'adito Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, in funzione di giudice del lavoro, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, fissata la comparazione delle parti, accogliere il presente reclamo e per l'effetto riformare e/o revocare l'impugnata Ordinanza del Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro del 15.3.2019, depositata in pari data e comunicata alle parti a mezzo p.e.c. del 19.3.2019, non notificata, in esito al sub procedimento cautelare recante n. 1713/2018 e, per effetto, in via cautelare disporre nei confronti di essi resistenti quanto richiesto nelle conclusioni del sub procedimento ex art. 700 c.p.c., innanzi riportate, da intendersi qui richiamate e trascritte da valere come richieste e conclusioni del presente reclamo.

Vinte le spese di entrambi i giudizi.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed eccepire.

Si richiama la dichiarazione di responsabilità reddituale ai fini di esenzione dal versamento del contributo unificato, in atti del fascicolo di parte del sub procedimento ex art. 700, di c.p.c.

PRODUZIONI

- 1) copia conforme della Ordinanza reclamata;
- 2) dichiarazione di responsabilità della ricorrente di assunzione in servizio dall'1.9.2018 presso la sede di Campobasso e comunicazione dati personali;
- 3) tabella dei trasferimenti disposti per i docenti di Scienze Matematiche Applicate per l'a.s. 2018/2019;
- 4) fascicolo di parte del sub procedimento ex art. 700 c.p.c.

Sapri-Lagonegro, lì 1.4.2019

Avv. Gaetano Paolino

avv. Monica Ferraioli

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE (EX ART 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori avv. Gaetano Paolino (C.F: PLNGTN55A22B644S e PEC: avvgaetanopaolino@pec.ordineforense.salerno.it) e avv. Monica Ferraioli (C.F.:FRRMNC83P56I422L e PEC: monicaferraioli@pec.it), della Prof. Lombardo Genoveffa,

PREMESSO CHE

il ricorso ha per oggetto l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della procedura seguita dal MIUR in ordine all'assegnazione del corretto punteggio alla ricorrente; ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti contro interessati, ossia a tutti i docenti che hanno maturato il pre-ruolo nelle scuole statali e che

hanno fatto domanda di mobilità per l'a.s. 2018/2019, e che hanno indicato come le 15 sedi preferenziali le stesse indicate della ricorrente ;

considerata

l'amplia platea dei contro-interessati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; che il numero dei contro-interessati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso con individuazione dei recapiti di ciascuno appare pregiudizievole per il ricorrente, anche nelle forme dei pubblici proclami, oltre che incompatibile con le esigenze di celerità del presente giudizio,

VOGLIA

La S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U., autorizzare:

- 1) quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR e di tutti gli uffici periferici coinvolti;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ovvero ai sensi della L.53/1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Sapri/Lagonegro, li 1.4.2019

Avv. Gaetano Paolino

avv. Monica Ferraioli

